

### REPUBBLICA ITALIANA

### IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

### Il Tribunale Ordinario di Milano

### Sesta Sezione Civile

In persona del giudice unico Dott.ssa Michela Guantario ha emesso la seguente

### SENTENZA

nella causa di primo grado iscritta al n. 13922/2020 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2020 trattenuta in decisione all'udienza di precisazione delle conclusioni del giorno 18.01.2023 e vertente

TRA

CELEUR						STATE OF	EV S								
													14 0	,	in
persona	del	soci	o ac	coman	data	rio 🏻	A 550					,	il	sig	nor
				Mar Andrews	, <u> </u>						,	е	il		
(September 1997)							Birth.				P. C. C.				
					in	virtù	di	pro	cura	all	e li	ti	appo	osta	su
foglio	sepa	rato	ex	art.	83	III	cor	nma	c.p.	C.	ed	ele	etti	vame	nte
domicil	iati p	press	o lo	stess	so ir	n via 1	Barz	zila:	i 14						
opponen	ti														

E

convenuta contumace

 $\mathbf{E}$ 



pagina 1 di 13







opposta

### Conclusioni per parte opponente

Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, previe le declaratorie necessarie e consequenziali, disattesa, respinta e rigettata ogni contraria domanda, argomentazione, istanza - incluse quelle di concessione di provvisoria esecuzione del decreto opposto - deduzione ed eccezione, e richiamate comunque le conclusioni già formulate così giudicare: In via pregiudiziale (quale eccezione sollevata alla prima difesa utile ed ivi reiterata): - accertare e dichiarare la inammissibilità e/o la improcedibilità delle domande ex adverso per inesistenza e/o nullità assoluta insanabile della procura alle liti in favore del legale di e così per i motivi tutti di cui al paragrafo n. 6) della ivi richiamato del difensore comparsa integralmente e considerato ritrascritto e, per l'effetto, dichiarare stante la carenza assoluta di capacità processuale dell'opposta inesistente e/o inammissibili improcedibili, le domande di cui alla comparsa di costituzione del cessionario intervenuto e le dichiarazioni, eccezioni, domande e istanze da questi rese a verbale d'udienza del 09.02.2021 nonché ogni depositato. In via preliminare: consequente atto l'opposizione - ivi reiterata е formulata alla concessione dell'efficacia esecutiva del decreto ingiuntivo n. 327/2020 DI pubblicato il 04.01.2020 - R.G. n. 57622/19 a firma del Dott. Francesco Ferrari quale G.U. del Tribunale di Milano, firmato il 19 dicembre 2019 essendo l'opposizione fondata su prova scritta e/o di pronta soluzione e fondata sui motivi tutti di cui in narrativa alla citazione in opposizione, alla comparsa di costituzione del nuovo difensore e del presente atto, tutti ivi integralmente richiamati; Nel merito piaccia al Tribunale di Milano, respinta ogni contraria istanza, ed eccezione ex adverso formulata: domanda,

pagina 2 di 13



accogliere l'opposizione proposta dalla

e consequentemente revocare e/o dichiarare nullo annullabile e comunque inefficace il decreto ingiuntivo n. 327/2020 DI - n. 57622/19 R.q. emesso dal Tribunale di Milano per i motivi tutti di cui agli atti dei difensori tutti degli opponenti da intendersi ivi integralmente richiamati e ritrascritti; in ogni caso, accertare e dichiarare fondata l'opposizione ed accoglierla anche per i motivi in comparsa di e comprovati e così ai numeri 1a,1b,1c,1d,1e,2,3,4 e 5, da intendersi tutti ivi integralmente richiamati e reiterati; in via subordinata, accertare e dichiarare la compensazione tra le somme eventualmente dovute dalla medesima alla e ai suoi garanti a titolo di risarcimento danni, fino alla concorrenza della somma di euro 51.558,30, o diversa somma, maggiore o minore, che sarà accertata in corso causa come dovuta o ritenuta di giustizia, ovvero accertare tenuta alla restituzione delle somme dichiarare supero corrisposte dagli opponenti e che nulla è da questi dovuto per i motivi tutti di cui agli atti tutti dei difensori degli opponenti da intendersi ivi ritrascritti e richiamati integralmente. In ogni caso, con vittoria di spese e competenze di causa, oltre rimborso spese generali ai sensi dell'art. 15 ai sensi del D.M. 55/2014, maggiorati di IVA e accessori di legge, ove dovuti, secondo le aliquote in vigore al tempo del pagamento il tutto al difensore costituito che si dichiara antistatario. In via disattesa ogni avversaria istanza e produzione, disporre consulenza tecnico contabile volta a determinare l'esatto ammontare dei rapporti di dare e avere fra le parti alla luce delle eccezioni formulate

dagli opponenti ed in particolare si chiede CTU contabile al fine di accertare gli interessi anche anatocistici complessivamente pagati

nel merito,

pagina 3 di 13



dall'attrice, nonché in ogni caso gli interessi pagati in misura superiore al tasso legale, con riserva di formulare ulteriori istanze istruttorie nel seguito del giudizio, anche all'esito delle difese avversarie. In via istruttoria: Con ogni più ampia ulteriore riserva in via istruttoria di aggiungere, precisare, modificare, integrare, formulare istanze istruttorie, articolare capitoli di prova, indicare testimoni e produrre documenti nei modi e nei termini stabiliti dalla legge anche in relazione al comportamento processuale di controparte, ed, in ogni caso, senza inversione alcuna dell'onere della prova e con riserva ulteriore su richieste ex art. 210 cpc.

### Conclusioni per la terza intervenuta

Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, preliminare: concedere la provvisoria via giudicare: In ingiuntivo opposto, non essendo esecutorietà del decreto l'opposizione proposta fondata su prova scritta, né soluzione, così come previsto dall'art. 648 c.p.c.; - concedere procedimento di mediazione delegata attivare il per termine disciplinato dall'art. 5 del D.lgs. 28/2010. Nel merito, in via principale: - respingere ogni domanda ed eccezione avversaria, in quanto infondata in fatto e in diritto, per tutte le motivazioni esposte nella presente atto e, per l'effetto, confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo opposto. In via subordinata: - nella denegata, e non creduta, ipotesi di revoca, per qualsiasi ragione, del decreto ingiuntivo opposto, condannare comunque

somma di € 96.978,70, e condannare il signor a pagare la minor somma di € 78.703,00, oltre interessi di mora da calcolarsi al tasso contrattualmente stabilito, sulla sola quota capitale residua, dal dovuto al saldo effettivo, ovvero della diversa somma che sarà accertata nel corso del presente giudizio. In via istruttoria: - con riserva di ulteriormente dedurre, argomentare e produrre, nei termini di cui all'art. 183, co. VI, nn. 1, 2 e 3, c.p.c., di cui si chiede sin d'ora l'ammissione. Il tutto, con


a pagare a

pagina 4 di 13



vittoria di spese, diritti ed onorari, oltre accessori di legge, così come previsto dal D.M. 55/2014. Si chiede sin d'ora l'acquisizione del fascicolo della procedura monitoria, la quale si è svolta nelle forme del 'processo civile telematico'.

### RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE





data 9 novembre 2017 la societa opponente socioscriveva con
il contratto di mutuo chirografario n. 7868006 per la somma di
euro 71.000,00 garantito dal signor mediante
fideiussione; che tale finanziamento veniva sottoscritto su
suggerimento della Banca, in quanto
iniziare una nuova e diversa attività imprenditoriale avente ad
oggetto una pescheria; che l'attività non dava i risultati sperati ed
il sig. si vedeva costretto a sospendere il pagamento delle
rate di finanziamento, attivandosi comunque per trovare un accordo
con la Banca; che quest'ultima, invece, nel novembre 2019, procedeva
alla revoca degli affidamenti, alla risoluzione del contratto di
finanziamento ed alla chiusura del conto, intimando alla correntista
e ai garanti di provvedere al pagamento della somma di euro
101.564,06, oltre interessi; che il credito ingiunto non era fondato
su prova scritta né il relazione al saldo di c.c. né in relazione al
contratto di finanziamento; che la Banca, durante il rapporto, aveva
applicato al conto corrente intrattenuto con la composición de la conto corrente intrattenuto con la composición de la conto corrente intrattenuto con la conto cont
condizioni non pattuite ed in particolare, per il periodo dall'1
gennaio 2014 al 18 ottobre 2016 tassi di interesse superiori a quelli
legali e per il periodo dall'1 gennaio 2014 al 18 ottobre 2016 la
commissione di disponibilità immediata fondi; che inoltre la Banca,
concedendo il finanziamento di euro 71.000,00 alla società opponente
ne aveva aggravato la posizione. Parte opponente chiedeva pertanto
anche, in via subordinata, che nel caso di conferma del decreto,
l'importo ingiunto fosse compensato con le somme dovute da
alla società en ed ai
suoi garanti a titolo di risarcimento danni, fino alla concorrenza
della somma di euro 51.558,30,
restava contumace.
Si costituiva invece (management), (di seguito anche
allegando di avere acquistato il credito portato dal d.i. da
e ne chiedeva la conferma.



# Sentenza n. 4783/2023 pubbl. il 07/06/2023

In particolare, deduceva che in sede di ricorso monitorio erano stati prodotti il contratto di apertura di c/c e di finanziamento chirografario, copia del contratto di affidamento, gli estratti conto certificati dalla cedente ( example) ex art. 50 TUB, copia degli estratti conto, copia delle lettere di costituzione in mora e intimazione di pagamento; che nel contratto di conto corrente erano riportate tutte le condizioni economiche relative al rapporto, debitamente sottoscritte e approvate dalla correntista. Sosteneva essere carente di legittimazione passiva in merito all'avversa richiesta di compensazione delle somme in quanto mera cessionaria del credito azionato in via monitoria. Tanto premesso, in primo luogo merita accoglimento la censura svolta da circa l'inammissibilità delle note depositate da parte opponente in data 25.03.2021, con le quali la stessa non si limitava a formulare istanze e conclusioni ex art. 221 del decreto-legge 34/2020, ma introduceva ulteriori doglianze avverso il decreto ingiuntivo per cui è causa. Di tali note, pertanto, non potrà tenersi conto nelle parti esorbitanti la funzione indicata dal legislatore. Risulta poi destituita di fondamento l'eccezione sollevata da parte opponente circa "l'inesistenza e/o nullità assoluta insanabile della atti conclusivi parte opponente sosteneva: "La procura in favore del procuratore (cfr. Doc. 1 fascicolo ( conferente procura alle liti (cfr. procura alle liti - documento non numerato - fascicolo risulta rilasciata - in data 06.07.2018 (cfr. Doc. n. 1 del presente giudizio prodotta da ( ) - da un tale sig. è certa la estraneità - ovvero la assoluta carenza di alcun tipo di potere legale societario ( per il compimento di tale atto - alla siq.ra Silvia Lodi che era, a sua volta, priva di alcun titolo per

Risulta, tuttavia, dagli atti che la procura al Difensore di veniva rilasciata dalla Dott.ssa (doc.

conferire procura che, in ultima istanza, è inesistente e determina

la incapacità processuale dell'opposta in questo procedimento".

pagina 7 di 13



(già intervenuta), procuratrice di giusta procura notarile del 06.07.2018, a ministero del Dr. dell'allora amministratore delegato di , tra l'altro per il conferimento di incarichi mandati a per l'espletamento delle procedure ed sede giudiziale sede tributaria, in contenzioso extragiudiziale. abbia cessato la carica di A nulla rileva che il dott. amministratore delegato al 10.06.2019, in quanto ciò non comportava la perdita di efficacia della procura conferita alla 🌉 📆 Come chiaramente indicato anche dalla Suprema Corte, infatti, qualora l'amministratore di una società di capitali, in conformità specifica autorizzazione, conferisca ad un terzo procura per compimento di un determinato atto detto terzo assume la veste mandatario (con rappresentanza) della società, con la conseguenza che l'atto da lui posto in essere è riferibile alla società stessa, e inoltre, solo le vicende a quest'ultima inerenti implicare estinzione del mandato, ai sensi dell'art. 1722 cod. civ., non anche quelle relative alla persona fisica dell'amministratore, quale la cessazione dalla carica (tra le altre già Cass. 7819/1990). Parimenti infondato risulta il rilievo svolto da parte opponente circa la carenza in capo ad della titolarità della posizione quanto giudizio in la stessa soggettiva vantata in intervenuta in data 09.02.2021 e quindi tardivamente "rispetto al regime delle preclusioni che si sono irrimediabilmente verificate". Sul punto si rileva come al successore a titolo particolare è consentito anche in grado di appello e quindi a maggior ragione nell'ipotesi di costituzione sia pure non tempestiva, proporre la domanda diretta all'accertamento del suo diritto di intervenire, qualora venga contestato da una o da entrambe le parti originarie, come produrre nuovi documenti a sostegno della legittimazione (Sul punto Cass 996/2021).

Firmato Da; COCCIOLO NICHOLAS Emesso Da; CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#; 2bb96bf0f7f5f882 Firmato Da; GUANTARIO MICHELA Emesso Da; ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#; 300ce77eb1ed7b72422d0df16b9dcaaf



# Sentenza n. 4783/2023 pubbl. il 07/06/2023

Deve dunque ritenersi che la terza intervenuta allegava a documentava tempestivamente di essersi resa cessionaria in data 20.07.2020, dei crediti oggetto della presente controversia da (doc. 2 terza intervenuta) nell'ambito dell'operazione di cessione di crediti pecuniari individuabili "in blocco" ai sensi e per gli effetti all'art. 58 del D. Lgs. 1.09.1993, n. 385, pubblicizzata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana Parte II n. 89 del 30.07.2020.

Nel merito parte opponente sosteneva che il credito ingiunto era carente di prova scritta.

Il rilievo non è condivisibile.

A sostegno della pretesa avanzata parte opposta produceva in primo luogo copia del contratto di conto corrente, copia del contratto di finanziamento chirografario e copia delle fideiussioni di cui sopra, tutti documenti debitamente sottoscritti dagli opponenti. pertanto ritenersi raggiunta la prova della conclusione dei contratti e della prestazione delle garanzie. Come noto, infatti, una volta provata la sottoscrizione parte risulti correntista/finanziato e che vi sia stata la consegna della scrittura quest'ultimo, non tempestivamente contestata dalla opponente, il consenso della banca, ai fini della formazione anche della prova della formalizzazione dell'accordo come iscritto, può desumersi da comportamenti concludenti, quali appunto la consegna del documento negoziale, la raccolta della firma del cliente e l'esecuzione del contratto, o la produzione in giudizio dei documenti (già sez. unite Cass. sez unite 898/2018 seppur riferendosi ad un caso di contratto di intermediazione finanziaria, ma dettando un principio applicabile anche ai contratti bancari).

R

monitorio), le condizioni applicate all'affidamento concesso in data 18.10.2016 (doc. 7 fascicolo monitorio), estratto di conto corrente certificato ex art. 50 TUB al 30.09.2019 (doc. 6 fascicolo monitorio), estratti conto 2014 - 2015 - 2016 (documenti 15 16 17 fascicolo monitorio). Il Perito di parte opponente inoltre affermava di avere avuto la disponibilità degli gli estratti conto e dei conti scalari dal I trimestre 2011 - al IV trimestre 2019.

Ciò posto, "In tema di rapporti bancari di conto corrente, l'estratto conto che inizi con il saldo negativo di un rapporto precedente non può dirsi incompleto e solo a fronte di una specifica contestazione del correntista, in ordine alla veridicità ed effettiva debenza di quanto dovuto in forza del conto secondario o precedente, scatta l'obbligo della banca di fornire la prova della correttezza della posta negativa di cui trattasi, prova che consiste, di regola, nella produzione degli estratti conto da cui risulti quel saldo iniziale" (Cass. 15601/2022).

Nel caso di specie parte opponente contestava in modo specifico soltanto che la Banca avesse applicato dal 1° gennaio 2014 al 18 ottobre 2016 tassi di interesse superiori a quelli legali mai pattuiti con la correntista e la commissione di disponibilità immediata fondi, anch'essa non concordata.

Scriveva in particolare il Consulente di parte attrice: "Dall'esame degli estratti conto, risulta che a partire dal 25/10/2013 la società godesse di un'apertura di credito in conto corrente. In relazione a tali linee di credito, non è però disponibile alcuna documentazione contrattuale comprovante la pattuizione di interessi ultra legali e delle relative commissioni di messa a disposizione fondi, per lo meno fino al 18/10/2016, data di stipula di un contratto di affidamento per Euro 50.000,00, con indicazione delle relative condizioni economiche... Le commissioni ex art. 117-bis del Testo Unico Bancario, sono da escludere dai conteggi, qualora non vi sia prova di valida pattuizione scritta. Nel caso in esame, la prima pattuizione relativa alle commissioni di messa a disposizione fondi è quella di cui al

pagina 10 di 13



contratto del 18/10/2016, e pertanto le commissioni ex art. 117-bis del T.U.B. sono state escluse dai conteggi fino a tale data".

Rispetto a tali specifiche contestazioni la Banca si limitava a replicare che il contratto d c.c. disciplinava tutte le condizioni del rapporto senza tuttavia darne evidenza. Invero, poi, il contratto prevedeva espressamente all'art. 7, in caso di aperture di credito, la pattuizione dei relativi interessi, che tuttavia non risulta dalla documentazione prodotta, al pari della previsione contrattuale delle commissioni ex art. 117 bis Tub, prima dell'affidamento dell'ottobre 2016.

Deve pertanto essere espunta dal credito la somma di euro 5.894,40 di cui ai conteggi del Perito di parte opponente, in punto di addebito di tali voci, conteggi sui quali parte convenuta non prendeva posizione.

Con riferimento, invece, alla contestazione circa la presenza di interessi anatocistici si osserva che lo stesso Consulente di parte opponente affermava: "Nel caso di specie, si evidenzia che il contratto di apertura del conto del 2007 prevede identica periodicità di liquidazione degli interessi attivi e passivi, con clausola approvata specificatamente dal Correntista, come previsto dalla Delibera del C.I.C.R. del 9/2/2000".

L'importo dovuto alla capitalizzazione degli interessi per il periodo successivo veniva invece già eliminato da in sede di richiesta di d.i. per una somma maggiore a quella calcolata dal Perito di parte attrice.

Quanto al credito vantato dalla Banca in forza del mutuo stipulato in data 9/11/2017, lo stesso è comprovato dal contratto versato in atti comprensivo di documento di sintesi ove vengono indicate tutte le condizioni applicate, compresa l'adozione del piano di ammortamento alla francese a rate costanti. Non risulta pertanto corretta l'affermazione del Perito di parte opponente secondo il quale "nel contratto è assente ogni riferimento al regime di capitalizzazione da

utilizzarsi per il calcolo degli interessi (capitalizzazione semplice o composta)".

Inoltre, nella comunicazione spedita da alla società (doc 10 fascicolo monitorio) risultava chiaramente indicato, diversamente da quanto rappresentato con l'opposizione, il numero delle rate rimaste impagate.

Parte attrice contestava poi la presenza di clausole vessatorie nelle garanzie di cui ai documenti 4 e 5 prodotti con il ricorso monitorio invocando la tutela consumeristica.

L'assunto è infondato considerato che nella fideiussione di cui al doc. 4 gli stessi signori e dichiaravano, con valore confessorio non superabile mediante testimoni, di non essere consumatori. I medesimi, inoltre, all'epoca del rilascio delle fideiussioni omnibus erano rispettivamente socio accomandatario ed accomandante della società. Parimenti il sig. era socio accomandatario della società al momento del rilascio della seconda garanzia.

Infine gli opponenti contestavano alla Banca di avere danneggiato la società ed i garanti concedendo l'erogazione del finanziamento, senza raccogliere esaurienti informazioni sullo stato economico - finanziario del Cliente e sulle conseguenze della concessione del nuovo credito sulla sua situazione debitoria.

L'assunto è infondato considerato che, anche volendo riconoscere un obbligo in capo alla Banca in sede di concessione di finanziamento di valutazione del merito creditizio del cliente, in adempimento di obblighi di buona fede, parte opponente non forniva alcuna prova della circostanza allegata, secondo la quale la società del ed il sig. non erano, al momento della concessione del finanziamento, in condizioni di poterlo restituire.

Per tutte le ragioni di cui sopra il decreto ingiuntivo opposto deve essere revocato ma devono essere condannati a pagare, in solido, a la somma di euro 91.084,30 quanto ai

pagina 12 di 13



# Firmato Da: COCCIOLO NICHOLAS Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 2bb96bf0f7f3f882 Firmato Da: GUANTARIO MICHELA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 300ce77eb1ed7b72422dddf16b9dcaaf

# Sentenza n. 4783/2023 pubbl. il 07/06/2023 RG n. 13922/2020


primi due euro e di euro 78.703,00 quanto al terzo, oltre interessi come da decreto ingiuntivo.

Poiché l'opposizione è risultata per lo più infondata le spese di lite di , liquidate in dispositivo in base ai parametri del d.m. 147/2022, vengono poste a carico di parte opponente.

### P.Q.M.

Il Tribunale di Milano definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così dispone:

revoca il decreto ingiuntivo n. 327/2020;





presente giudizio che liquida in euro 11.268,00 per compenso, oltre iva cpa e rimb. forf.;

Così deciso in Milano il 7.06.2023

Il Giudice

dott.ssa Michela Guantario